

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA E VOUCHER PER DISABILI GRAVISSIMI
E GRAVI - DGRC N. 70 DEL 22/02/2024.
FNA 2024**

*Visto l'allegato B - Programma Regionale di assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e gravi DGRC 70/24;
Viste le Circolari pervenute dalla Regione Campania ;
Visto il DD. della Regione Campania n 58 del 11/03/2026;
Vista la Delibera del CDA n.25 del 08/07/2026*

**CON IL PRESENTE AVVISO SI INTENDE DARE PUBBLICITÀ E MASSIMA DIFFUSIONE
DEL SERVIZIO, AL FINE DI CONSENTIRE A TUTTI GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI SEGUITO DESCRITTI,
DI ACCEDERE AL BENEFICIO DELL'ASSEGNO DI CURA/VOUCHER RELATIVO
AI FONDI FNA 2024 .**

GLI ASSEGNI DI CURA costituiscono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, assicurata dagli Ambiti Territoriali attraverso erogazioni finanziarie in favore di persone non autosufficienti ovvero con disabilità assistite a domicilio, in sostituzione di prestazioni professionali di assistenza domiciliare per la parte e per le prestazioni di competenza del sistema di welfare sociale, prioritariamente in integrazione con prestazioni di natura sanitaria da erogarsi a cura del SSR, qualora necessarie. Detti Assegni di cura consentono alla persona non autosufficiente o disabile, ovvero ai suoi familiari, di contrattualizzare in autonomia uno o più assistenti familiari per l'assistenza al domicilio. Non sono riconosciuti quali forme di sostegno al reddito o di contributi economici.

Il PAI o Progetto personalizzato deve prevedere le prestazioni di cui necessita la persona beneficiaria e che vengono sostituite con l'Assegno o con il voucher. L'intervento (Assegno ovvero Voucher) deve essere previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) redatto in Unità di Valutazione Integrata con la presenza necessaria della componente dell'Ambito sociale territoriale, a seguito di valutazione multidimensionale. Presuppongono pertanto la presa in carico da parte del sistema dei servizi territoriali integrati. Qualora il beneficiario non abbia bisogno di prestazioni sanitarie, l'Ambito, previa valutazione multidimensionale, redige un progetto personalizzato completo delle prestazioni e servizi di cui necessita il beneficiario, di quelle di cui fruisce, dell'eventuale assegno di cura o voucher in sostituzione delle prestazioni indicate nel PAI.

Gli assegni di cura o i voucher possono essere aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata dai Comuni dell'Ambito per una presa in carico globale dell'assistito e della sua famiglia, come ad es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc. Sono cumulabili con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo.

Non sono cumulabili con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti né con altri programmi assistenziali che prevedono lo stesso tipo di prestazioni, e pertanto con i programmi per il Dopo di Noi e per Vita Indipendente, salvo che questi ultimi non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell'Assegno o nel Voucher(es. adeguamenti dell'abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi

permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d'origine).

L'utilizzo degli Assegni o dei Voucher deve essere dimostrato dal beneficiario all'Ambito attraverso documentazione che ne attesti l'effettivo impiego, nelle forme consentite dalle vigenti norme anche in materia di lavoro e tenendo conto dei relativi CCNL, atteso che detti strumenti non costituiscono, di per sé, forme di sostegno al reddito.

L'utente e la sua famiglia possono individuare direttamente l'assistente nel caso degli Assegni di Cura, ovvero acquistare, nel caso dei Voucher, il servizio di assistenza direttamente da un Ente (Terzo settore) accreditato attraverso l'iscrizione nell'apposito Registro distrettuale dei soggetti erogatori di prestazioni di assistenza alla persona.

La contrattualizzazione deve avvenire fuori dal contesto familiare. (Nota della Regione Campania 24/10/2024 prot. n. 503010)

ART. 1 BENEFICIARI

Ai sensi della DGRC n 70/24, possono accedere agli Assegni di cura o ai Voucher del presente Programma le persone in condizione di disabilità residenti nell'Ambito Territoriale A3 e per le quali le UVI distrettuali abbiano già effettuato una valutazione multidimensionale e per il quale viene redatto un P.A.I. o progetto Personalizzato.

È essenziale che la U.V.I. individui nel progetto sociosanitario/P.A.I. un caregiver familiare di riferimento che assume almeno la responsabilità della gestione delle prestazioni assistenziali programmate dalla U.V.I. affinché siano erogate nei modi e nei tempi prescritti.

SONO ESCLUSI COLORO CHE USUFRUISCONO DI SERVIZI RESIDENZIALI SIA SOCIOSANITARI CHE SOCIOASSISTENZIALI.

SONO ESCLUSE DAGLI ASSEGNI DI CURA E DAI VOUCHER LE PERSONE CON DISABILITÀ CON ISEE SOCIOSANITARIO SUPERIORE A € 50.000, 00 o € 65.000,00 SE SI TRATTI DI MINORI.

Qualora le persone escluse per superamento della soglia ISEE, quindi non beneficiarie di Assegni o Voucher, accedano a servizi di assistenza previsti nel PAI e garantiti dal sistema pubblico di assistenza, partecipano alla spesa secondo i regolamenti di Ambito sulla compartecipazione al costo dei servizi.

PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA

Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s'intendono le persone "beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988", o comunque "definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013", di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4

- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9 , Hoehn e Yahr mod in stadio 5
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in UVI attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio.

PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI - Per persone in condizione di Disabilità grave s'intendono coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, o comunque "definite gravi ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013". I beneficiari "gravi" sono individuati con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI), con le schede di valutazione approvate con DM. 26/9/2016 - All. 1 e 2, e punteggi al di sotto delle soglie ivi fissate, e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle U.V.I.

ART 2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

Ai sensi della Delibera del CDA del 08/07/2026 n.25, l'Importo dell'assegno di cura per tutte le persone con disabilità gravissima è fissato in € 600,00 per 12 mesi. Ove necessario per insufficienza di risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione, la durata del periodo di attribuzione dell'assegno potrà essere programmato in misura inferiore ai 12 mesi.

L'assegno di cura è erogato mediante bonifico bancario con cadenza bimestrale a partire dalla data di valutazione da parte dell'U.V.I.

ART. 3 CRITERI DI PRIORITA' DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA

Allo stato, come stabilito dal CDA con Delibera n. 25 del 08/07/2026, il programma è finalizzato al soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima.

Solo nell'ipotesi in cui dovesse essere assicurato l'assegno a tutte le persone con disabilità gravissima e dovessero ancora residuare risorse, potranno essere prese in considerazione le istanze presentate da disabili gravi.

Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, "gravissima" o "grave", al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale e ISEE più basso.

Considerata la gravità delle patologie, le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, le persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC), le persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7) e per ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, si consente di presentare la domanda per accedere al contributo come disabile gravissimo allegando la ricevuta che attesti la presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile (al fine dell'ottenimento dell'accompagnamento).

Le valutazioni delle condizioni di disabilità verranno effettuate nelle apposite commissioni UVI presso il Distretto Sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi ed i Presidi di Calitri e Montella- dell'ASL Avellino.

Le commissioni UVI andranno effettuate nel minor tempo possibile e comunque il Consorzio provvederà a stilare la graduatoria a conclusione della valutazione dell'UVI e in seguito alla trasmissione dei Verbali.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

L'Assegno o il voucher può essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengono per acquisto di servizi o prestazioni sociali tipiche dei servizi di Assistenza domiciliare socioassistenziale e di Cure Domiciliari integrate, quali:

- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di igiene e cura della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di pulizia della casa (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di lavaggio e cambio della biancheria della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nella preparazione dei pasti della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nello svolgimento delle normali attività quotidiane della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali (anche con assistente personale);
- prestazioni socioeducative e di sostegno alle funzioni genitoriali (solo per minori), erogate da educatori professionali o psicologi (per non più del 50% del valore dell'Assegno o del voucher);
- acquisto di ausili e presidi non a carico del SSN;
- trasporto sociale verso diverse destinazioni, volte a favorire la piena partecipazione delle persone non autosufficienti alla vita sociale, formativa e lavorativa (escluso trasporto scolastico), o per facilitare l'accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
- altre tipologie di spesa riferite a servizi coerenti e compatibili con i bisogni assistenziali del beneficiario, come previsti nel PAI o nel progetto personalizzato.

Il livello di bisogno e tipologia delle prestazioni, la forma attraverso cui queste ultime sono garantite (diretta o indiretta, Servizi o Assegni/Voucher), l'eventuale impegno nell'assistenza del care giver familiare con la sua individuazione, devono essere **riportati nel PAI o progetto personalizzato**.

I BENEFICIARI DOVRANNO FORNIRE DOCUMENTI NECESSARI A DARE PROVA DELLA SPESA AMMISSIBILE CHE SOSTENGONO, FINO ALLA CONCORRENZA DI ALMENO IL 70% DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO O VOUCHER - DGRC 70/24.

NEL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ASSEGNO DI CURA, ALLO STATO, NON PUÒ ESSERE PREVISTO LA CONTRATTUALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTESTO FAMILIARE.

ART. 5 MODALITA' OPERATIVE

I cittadini del territorio afferenti ai Comuni dell'Ambito A3, in possesso dei requisiti per accedere al beneficio degli Assegni di Cura / voucher fanno richiesta al Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", utilizzando il modulo allegato al presente avviso pubblico;

L'assistente sociale territorialmente competente effettua una decodifica della domanda di assegno di cura per definire l'appropriatezza attraverso una valutazione delle condizioni sociali dell'eventuale beneficiario, del suo contesto familiare, della situazione economica, al fine di consentire anche la stesura della SMAMA e SVAMDI occorrente per la valutazione UVI;

A seguito della valutazione in UVI, in considerazione dei punteggi e della situazione ISEE, il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" provvederà a stilare una graduatoria in base ai criteri dettati dalla DGRC 70/24 e della Delibera del CdA del Consorzio n. 25 DEL 08/07/2026.

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

L'assegno di cura verrà riconosciuto con i fondi del FNA 2024;

Le valutazioni (sanitaria e sociale) andranno effettuate nel minor tempo possibile.

Le persone affette da patologie progressivamente ingravescenti o non suscettibili di miglioramenti, **in possesso del verbale UVI con condizione di disabilità gravissima**, non saranno rivalutati, ma sono, comunque, tenuti all'aggiornamento Verbale UVI.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La suddetta domanda, debitamente firmata, completa degli allegati, dovrà essere presentata (dalla persona interessata, dal suo tutore giuridico, o carigiver) al: "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" Via Torricella n. 5, 83047 Lioni, recante la seguente dicitura "ASSEGNO DI CURA E VOUCHER FNA 2024"

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 Agosto 2026, secondo le seguenti modalità:

- spedito a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo: Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Via Torricella n.5, 83047 Lioni; (Non fa fede il timbro e la data apposta dall'ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente);
- tramite posta elettronica certificata pec all'indirizzo: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it (la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in un unico formato PDF),

- consegnata a mano presso la segreteria del Consorzio dei Servizi Sociali sita in Lioni alla via Torricella n 5 ;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

L'utente o il suo rappresentante (amministratore di sostegno, tutore ecc) è consapevole di assumersi ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità che comportano l'immediata decadenza dei benefici conseguiti fatta salva la denuncia alla competente AG.

Alla domanda dovranno essere , **OBBLIGATORIAMENTE**, allegati i seguenti documenti :

- Documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto potenzialmente beneficiario;
- Codice Fiscale;
- Documento di riconoscimento in corso di validità dell'eventuale amministratore di sostegno, tutore, caregiver;
- Codice Fiscale dell'eventuale amministratore di sostegno, tutore, caregiver;
- Copia del Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno, tutore ...;
- Copia della certificazione dell'indennità di accompagnamento e/o documentazione attestante la condizione di non autosufficienza e/o condizione di disabilità grave ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 159/2013 ;
- Documentazione ISEE socio sanitario in corso di validità;

ART. 7 CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'Ambito sociale acquisisce, dal beneficiario o suo care giver o tutore la documentazione di rendicontazione, la quale può essere consegnata all'assistente sociale del proprio Comune o presso il Protocollo del Consorzio .

Il Consorzio verifica la documentazione comprovante le spese sostenute, con riferimento all'effettiva effettuazione dell'assistenza, alla coerenza delle spese documentate con il PAI.

In caso di parziale incoerenza e difformità della documentazione a supporto riconosce soltanto gli importi corrispondenti a spese coerenti e ammissibili. L'Ambito sociale garantisce comunque attraverso i propri servizi di segretariato sociale supporto alla famiglia per la predisposizione della documentazione da produrre.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

La Responsabile
Dell'Area Sociale e Tecnica
D.ssa Donata Chieffo

